

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5813 del 13/10/2025
Oggetto	Art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 <i>l.</i> Ditta F.LLI PERICO SRL, con sede legale in Provincia di BERGAMO Via Zappello n. 1/A CAP 2403 Comune di VILLA D'ADDA. Campagna di attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi mediante impianto mobile da svolgersi presso il cantiere sito in Comune di Sassuolo (MO), Via Pedemontana n.25, foglio n. 18, mappale n. 389, 37, 40, 41, 390, 395, 396. Provvedimento con prescrizioni per lo svolgimento della campagna di attività
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6042 del 13/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno tredici OTTOBRE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 – Ditta F.LLI PERICO SRL, con sede legale in Provincia di BERGAMO Via Zappello n. 1/A CAP 2403 Comune di VILLA D'ADDA. Campagna di attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi mediante impianto mobile da svolgersi presso il cantiere sito in Comune di Sassuolo (MO), Via Pedemontana n.25, foglio n. 18, mappale n. 389, 37, 40, 41, 390, 395, 396.

Provvedimento con prescrizioni per lo svolgimento della campagna di attività

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

l'articolo 208 comma 15 del d.lgs.152/2006 relativo agli impianti mobili di smaltimento o di recupero rifiuti;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale n.673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

la Delibera della Giunta Regionale n.1197 del 21/09/2020 "Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. 9 maggio 2001, n. 15.";

DATO ATTO

che, con **comunicazione** pervenuta ad ARPAE in data 24/09/2025, acquisita al PG n.169231, la Ditta **F.Lli Perico Srl** intende dare inizio alla **campagna di attività** di recupero rifiuti inerti mediante mezzo mobile da eseguirsi presso il cantiere sito in **Comune di Sassuolo (MO), Via Pedemontana n.25, foglio n. 18, mappale n. 389, 37, 40, 41, 390, 395, 396;**

dell'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 1087/2023 del 28/04/2023 dalla Provincia di Bergamo all'impresa F.LLI PERICO SRL per la gestione dell'impianto mobile di frantumazione Marca Kleemann GmbH Modello MC110i EVO2 N. di serie K1170157-4111009171;

della polizza n. 2027015917650 emessa dalla società Assicuratrice Milanese spa in data 01/06/2023, acquisita agli atti della Provincia di Bergamo con prot. n. 35788 del 14/6/2026, e relative appendici;

dell'accettazione della suddetta polizza fidejussoria e relative appendici da parte della provincia di Bergamo;

RILEVATO CHE:

in data 26/09/2025 (Rif. prot. n.170484) la scrivente Agenzia ha chiesto ad AUSL - Dip. Sanità Pubblica e a Comune di Sassuolo di comunicare alla Scrivente se nel caso in esame rilevasse criticità tali da costituire motivo di diniego e, nel caso, di darne riscontro in tempo utile rispetto ai tempi di avvio della campagna di attività previsti dalle vigenti disposizioni;

in data 29/09/2025 (prot. n. 171542), AUSL - Dip. Sanità Pubblica ha trasmesso le proprie valutazioni in merito, riportate nella parte dispositiva;

non è pervenuto riscontro in merito da parte del Comune di Sassuolo;

VERIFICATO CHE:

l'attività di recupero rifiuti oggetto della comunicazione non è stata sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) secondo quanto previsto dalla lettera Zb) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così come modificata dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 (Conversione in Legge, con modificazioni, del D. L. 31 maggio 2021, n. 77) in quanto di durata inferiore ai 90 giorni previsti per l'esclusione da tale procedura e, **trattandosi di una successiva campagna di attività sul medesimo sito in cui è stata svolta una campagna di recupero rifiuti, le quantità di rifiuti recuperati non superano i 1.000 metri cubi al giorno;**

in data 25/09/2025 sono state pagate le spese istruttorie relative al presente procedimento mediante PagoPa;

PRECISATO:

che l'attività oggetto della comunicazione è riferita esclusivamente alla campagna di frantumazione dei rifiuti con relativa produzione di materie prime secondarie (ora end of waste), e che pertanto l'attività di raccolta dei rifiuti, nonché l'eventuale utilizzo degli end of waste per la realizzazione del sottofondo non è ricompresa nel presente provvedimento;

che:

- la classificazione e caratterizzazione del rifiuto da trattare spetta al produttore del rifiuto e non è oggetto del presente provvedimento;
- a tal proposito si ricorda che il campionamento del rifiuto deve essere effettuato con le specifiche della norma UNI 10802:2013 e che la classificazione della pericolosità del rifiuto deve essere effettuata ai sensi della Dec. 955/14, del Reg. 1357/14 e del Reg. 997/17;
- la conformità alle norme sopra specificate deve risultare dal certificato analitico relativo;

DATO ATTO CHE:

con Deliberazione del Direttore Generale n.12/2025 è stato confermato alla Dott.ssa Valentina Beltrame l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

con Deliberazione del Direttore Generale n.13/2025 è stato conferito alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena;

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1185 del 16/07/2025 è stato conferito all'Ing. Ferrecchi Paolo l'incarico di Direttore Generale di Arpae;

il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

Su proposta del Responsabile del procedimento

DETERMINA:

di prendere atto, ai sensi dell'art.208 comma 15 del d.lgs.152/06, della comunicazione di campagna di attività in oggetto da eseguirsi presso il cantiere sito in **Comune di Sassuolo (MO), Via Pedemontana n.25, foglio n. 18, mappale n. 389,37,40, 41, 390, 395, 396** da parte della ditta Ditta **F.LLI PERICO SRL** mediante impianto mobile di frantumazione Marca "KLEEMANN GmbH", modello "MC110i EVO2", n. di serie K1170157-4111009171, **nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**

1. l'attività di recupero R5 dovrà riguardare esclusivamente i **rifiuti** individuati dal codice **EER 170904** presenti nell'area in oggetto, stimati in circa **8.350 tonnellate** (5.000 m³ circa);
2. devono essere previste, al fine di gestire le problematiche legate alle emissioni in atmosfera e al potenziale inquinamento del suolo, le seguenti misure:
 - nella fase di stoccaggio temporaneo dei rifiuti di macinazione è opportuno prevedere la copertura degli stessi cumuli mediante teloni, per evitare dilavamenti e la dispersione causata dall'azione del vento;
 - l'eventuale abbattimento delle polveri generate durante la fase di macinazione e di stoccaggio dei cumuli mediante acqua da acquedotto;
 - una zona di stoccaggio dei rifiuti prodotti dalle operazioni di trattamento in cassoni scarrabili separati per le varie tipologie di rifiuti;
3. prima di procedere alle opere di demolizione, dovrà essere valutata la potenziale presenza di materiale contenente amianto e, qualora se ne accerti la presenza, si dovrà dare preventivamente corso alle opportune operazioni ed interventi di bonifica ai sensi delle norme vigenti dandone tempestiva informazione alla scrivente;
4. al fine di permettere eventuali controlli durante lo svolgimento della campagna di attività, dovrà essere trasmessa ad **ARPAE (SAC di Modena e Presidio Territoriale di Maranello/Pavullo) e al Comune di Sassuolo** apposita comunicazione via pec con indicazione del giorno in cui avranno inizio le operazioni di recupero e della data prevista per la loro conclusione;
5. l'attività di recupero rifiuti dovrà essere svolta nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione rilasciato con D.D. n. 1087/2023 del 28/04/2023 e s.m. dalla Provincia di Bergamo;
6. entro **30 giorni dal termine della campagna** di attività dovrà essere trasmessa all'Unità Autorizzazioni Rifiuti di questa Agenzia una relazione di fine lavori che individui:
 - periodi di effettivo svolgimento dell'attività;
 - quantitativi dei rifiuti effettivamente avviati a recupero mediante impianto mobile;
 - quantitativi (in tonnellate e metri cubi), caratteristiche (conformità alle specifiche tecniche previste dall'Autorizzazione ed eventuale Dichiarazione di Conformità) e destinazione delle materie prime seconde (ora end of waste) prodotte dall'attività di recupero;
 - tipologie e quantitativi dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero e indicazione dei successivi impianti di smaltimento/recupero cui sono stati conferiti.
7. trattandosi di una successiva campagna di attività sul medesimo sito in cui è stata svolta una campagna di recupero rifiuti, le quantità devono essere inferiori a 1.000 metri cubi al giorno (ai sensi della lettera zb) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06);

Entro il termine di 180 giorni dovranno essere avviate e concluse tutte le attività di recupero rifiuti. Eventuali proroghe del termine sopra descritto potranno essere concesse dalla scrivente Agenzia su richiesta motivata della ditta in oggetto.

È fatto salvo quanto di competenza di AUSL, e del Comune di Sassuolo in materia urbanistico-edilizia e di impatto acustico. **Si precisa in particolare che l'attività di recupero rifiuti oggetto del presente provvedimento non può essere svolta in assenza di autorizzazione comunale in deroga ai limiti di accettabilità del rumore ai sensi dell'art. 3 della D.G.R. 45/02, qualora prevista dalla normativa vigente.**

Si dà atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.